



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 maggio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziali n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore Chiara Bassolino,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Verona (VR) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023 rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	59.982.357,02
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	52.334.488,29
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	34.695.277,55
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	15.225.648,99
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	6.830.950,84
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	6.830.950,84
SALDO PARTITE FINANZIARIE	-10.952.941,18
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	64.255.064,83
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	48.212.497,95
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	30.573.287,21

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	191.427.811,76
Residui attivi	145.748.674,95
Residui passivi	83.171.847,87
FPV	69.673.250,43
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	184.331.388,41
Totale accantonamenti	106.000.364,63
<i>Di cui: FCDE</i>	68.904.226,20
Totale parte vincolata	38.060.519,39
Totale parte destinata agli investimenti	6.839.830,87
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	33.430.673,52

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2021 Accertamenti (c)	Rendiconto 2021 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	35.015.717,96	20.879.332,36	59,63%
Tit.1 competenza	202.963.444,83	182.331.247,82	89,83%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	53.680.896,01	8.398.534,01	15,65%
Tit.3 competenza	75.932.029,58	41.064.304,02	54,08%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	191.427.811,76
Cassa vincolata	9.004.808,09
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	----
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-22

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	126.586.598,54

2. Con riferimento all'esercizio 2019, il Comune di Verona era stato destinatario della deliberazione n. 210/2022/PRSE.

3. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 1111 del 27/02/2024), riscontrato dall'Ente e dall'Collegio dei Revisori dei conti con nota acquisita al prot. n.1391 del 13/03/2024.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n.

2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Verona si rilevano i seguenti profili.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nel parere alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023, ha segnalato "*alcuni problemi legati alla conciliazione con la cassa vincolata tenuta dal Tesoriere, in quanto viene riferito che il Tesoriere nella copertura dei sospesi relativi all'erogazione di contributi da parte di Regione e/o Stato non consente di modificare la codifica individuata dal soggetto erogatore e relativa appunto al vincolo. Da indicazioni del Tesoriere eventuali errori di imputazione del vincolo da parte del soggetto erogatore non risultano al momento correggibili. Pertanto, al termine dell'esercizio finanziario l'Ente è costretto ad adeguare le proprie risultanze a quelle del Tesoriere. In proposito, il Collegio ha raccomandato di invitare il Tesoriere a trovare una soluzione al problema*".

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“al fine di superare le problematiche riscontrate per la copertura dei sospesi di cassa relativi all'erogazione di trasferimenti da parte dello Stato e/o Regione, si è provveduto a rideterminare la consistenza della cassa alla data del 1 gennaio 2021 con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1450 del 20 aprile 2021.*

Si fa presente che comunque il Collegio dei Revisori dei conti- in sede di verifica trimestrale della cassa - provvede regolarmente all'accertamento della corrispondenza della cassa vincolata del Comune con le risultanze del Tesoriere”.

La Sezione prende atto di quanto affermato dall'Ente e raccomanda al Collegio dei Revisori dei conti di segnalare le eventuali difformità riscontrate nel corso delle verifiche ordinarie e/o straordinarie tra il fondo cassa dell'Ente e il fondo cassa del Tesoriere, compresa la giacenza vincolata.

2. Dall'esame della documentazione in atti sono emersi i seguenti tassi di riscossione: in merito alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, 16% in conto competenza e 46,88% in conto residui; in merito alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, 54,83% in conto competenza e 19,69% in conto residui; in merito alle entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente, 7,95% in conto residui.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha dichiarato quanto segue: *“Riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria. Come noto, gli anni del 2020 e del 2021 sono stati caratterizzati dalla pandemia Covid-19, che ha comportato per un lungo periodo la sospensione sia dell'attività accertativa da parte dell'Ente impositore e sia dell'attività di riscossione coattiva da parte delle società di riscossione quali l'Agente di Riscossione (Ader) e Solori spa, società in house del Comune di Verona concessionario della tari ordinaria e coattiva e concessionario per la riscossione coattiva delle altre imposte comunali, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni al codice della strada. (...)*

Le percentuali di riscossione per la parte ordinaria e per la parte coattiva nel corso dell'anno 2021 hanno conseguentemente risentito delle sospensioni previste dal Legislatore e delle difficoltà economiche in cui sono venuti a trovarsi le famiglie e le attività economiche. L'attività di accertamento e di contrasto all'evasione dei tributi è comunque continuata per tutto l'anno 2021 conseguendo un totale complessivo di euro 5.595.038,33, di cui euro 3.109.123,64 per IMU/TASI, euro 1.336.266,05 per TARI ed euro 1.149.648,63 per gli altri tributi. Anche la riscossione finanziaria ha risentito del blocco della riscossione coattiva ripresa solo dopo il mese di agosto del 2021 e della difficile congiuntura economica. (...)

L'attività di accertamento dei tributi evasi e la riscossione ordinaria e coattiva dei tributi è pienamente ripresa tra la fine dell'anno 2021 e proseguita per tutto l'anno 2022, con una percentuale di riscossione sui residui del titolo 1 tipologia 101 (riguarda sia le entrate ordinarie sia le entrate relative al contrasto dell'evasione) che è stata del 66,66% nel 2022.

In particolare nei primi mesi dell'anno 2022, sono stati predisposti e inviati a Solori spa i ruoli coattivi relativi agli anni precedenti per i tributi tari, imu, imposta di soggiorno, imposta sulla pubblicità ed entrate patrimoniali.

Riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada

Anche in riferimento a questa tipologia di entrate va considerata la serie di decreti che ha dilazionato i termini di pagamento nel corso del 2021. (...)

Il Comando di Polizia Locale si è attivato per autorizzare il pagamento rateale ogni qualvolta fosse possibile ed ha anche adottato nuovi strumenti tecnologici per comunicare le sanzioni tramite “AppIO”, in modo da permettere ai trasgressori di venire a conoscenza della commessa violazione nel giro di pochi giorni dal fatto. (...) anche l’invio delle c.d. lettere pre-ruolo di sollecito del pagamento delle sanzioni prima dell’invio degli atti alla Società Locale Riscossione (So.Lo.Ri) è avvenuto dopo il 31 Agosto 2021 .

L’impegno dell’Amministrazione è stato massimo anche con un piano di informazione straordinario, tuttavia la grave crisi economica conseguente al lungo lock-down ha verosimilmente reso difficile a numerosi utenti il pagamento delle sanzioni amministrative nei termini previsti.

Riscossione delle entrate derivanti da proventi dei beni dell’ente (fitti attivi)

Per quanto attiene la riscossione dei fitti attivi e canoni patrimoniali, si rammenta che nell’esercizio 2021 è continuato l’effetto negativo sull’economia del sistema Paese dell’emergenza Covid, che naturalmente ha inciso negativamente anche sulla percentuale di riscossione di questa tipologia di entrata sia in termini di competenza che di residui. (...) Si assicura peraltro che negli esercizi successivi si è provveduto ad attivare le necessarie procedure di riscossione.

Si segnala, di particolare rilievo per l’entità, un contenzioso sul canone di concessione della rete di distribuzione del gas, che si è concluso nel corso del 2022 con un accordo transattivo tra il Comune di Verona e V-Reti Spa e il pagamento delle somme dovute, che ha garantito l’aumento della percentuale di riscossione”.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, dall’esame del Questionario e dei dati contenuti nella BDAP è emerso:

- l’incremento di residui attivi afferenti ai titoli III (+36%) e IV (+24%);
- l’eliminazione di residui attivi per complessivi € 9.050.466,09, di cui € 5.225.948,00 afferenti al titolo III;
- una bassa percentuale di riscossione delle entrate afferenti al titolo III (15,65%);
- i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione non sono stati stralciati dal conto del bilancio anche se non ancora prescritti;
- l’incremento residui passivi afferenti ai titoli I e II;
- la permanenza di residui attivi e passivi risalenti agli esercizi 2020 e precedenti.

In risposta a nota istruttoria, l’Ente ha affermato che “con riferimento all’incremento della massa di residui in corso d’anno si rileva che, in totale, la variazione in aumento dello stock dei residui attivi è pari al 2%, dato che si reputa fisiologico, e l’incremento dei residui

passivi si presenta pari allo 0,54%, mentre nel 2019 tale percentuale era pari al 16%, registrando pertanto un'inversione rispetto agli esercizi precedenti.

Analizzando infatti gli indicatori allegati al rendiconto si rileva sia il miglioramento dell'indicatore 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente, che passa dal 56,43% del 2019 al 49,26% del 2021, che il miglioramento dell'indicatore 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti che passa dal 93,67% del 2019 all'83,9 % del 2021.

L'incremento percentuale dei residui attivi afferenti al titolo terzo dell'entrata è comunque dovuto principalmente alla tipologia "Altre entrate da redditi di capitale" i cui residui all'inizio dell'esercizio erano pari a zero, alla fine dell'esercizio erano invece pari a 19,6 milioni di euro; tale importo corrisponde al riconoscimento degli utili/riserve da parte di AGSM Spa, la cui riscossione è avvenuta successivamente, riflettendosi naturalmente anche sulla percentuale di riscossione dell'intero titolo terzo.

Per quanto riguarda, invece, il titolo quarto dell'entrata si tratta di residui riferiti in particolare alla tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" al cui interno si trovano i residui riferiti alle opere realizzate da privati a scomputo di oneri di urbanizzazione, accertati in conformità al principio 4/2 e la cui chiusura - prettamente contabile - con i relativi giroconti è avvenuta l'anno successivo. Tale incremento si riflette necessariamente nei correlati impegni necessari alla chiusura contabile delle opere e conseguentemente sul valore dei residui passivi del titolo secondo della spesa.

I residui passivi del titolo primo della spesa sono praticamente rimasti invariati, visto che la variazione in aumento è stata pari allo 0.37%.

Per quanto riguarda infine le spese in conto capitale l'andamento della gestione si presenta necessariamente non lineare nel corso del tempo e strettamente connesso alle opere avviate e concluse nel periodo di riferimento, oltre a quanto già ricordato in merito alle opere a scomputo.

Con riferimento alla cancellazione di residui del titolo III dell'entrata nell'anno 2021 è stata cancellata la somma di euro 5.225.948,00. In particolare le eliminazioni si riferiscono:

- per euro 2.520.000,00 alla quota del canone della gestione della sosta 2020 cancellata dai residui e reimputata negli esercizi successivi in seguito alla richiesta di rateizzazione da parte della società AMT e alla conseguente applicazione del punto 3.5 del principio contabile all. 4/2 integrato con DM 1 settembre 2021 (...);*
- per euro 1.848.072,00 alla cancellazione di una quota del credito di euro 11.598.072,00 relativo al citato contenzioso sul canone di concessione della rete di distribuzione del gas, che si è appunto concluso nel corso del 2022 con un accordo transattivo tra l'Amministrazione di Verona e V-Reti Spa e il pagamento della somma di euro 9.750.000,00 a favore del Comune. Si precisa che - in considerazione del perdurare negli anni del suddetto contenzioso, secondo il principio di prudenza - l'intero credito, era stato comunque completamente accantonato nel Fondo crediti di dubbia esigibilità;*

- per euro 386.615,00 per l'eliminazione del canone di concessione degli impianti pubblicitari relativo al 2009, la cui riscossione coattiva era stata affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Tale importo risulta non più esigibile per l'intervenuto fallimento del soggetto debitore, ditta Pes, essendo il suddetto credito privo di qualsiasi grado di prelazione e/o privilegio;
- per euro 251.000,33 ad accertamenti relativi ai giri contabili per incentivi per funzioni tecniche non dovute che hanno comunque registrato una corrispondente cancellazione tra i residui passivi del titolo primo della spesa.

La differenza residua (che si reputa fisiologicamente contenuta in considerazione delle dimensioni dell'Ente) è relativa a somme non più dovute o divenute nel frattempo inesigibili e comunque per il maggior importo corrisponde ad eliminazioni di residui attivi delle partite giro che si compensano con l'eliminazione di residui passivi in uscita delle medesime partite di giro.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, si conferma che l'Ente non ha proceduto alla eliminazione, facoltativa secondo il relativo principio contabile, di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, che, nel caso, avrebbe poi dovuto contestualmente iscrivere in apposito elenco da allegare al rendiconto, tenendone conto nella determinazione del valore dei crediti nello stato patrimoniale. Tale scelta si è riflessa nella quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in avanzo, il cui calcolo è stato verificato positivamente nella sua regolarità. Si conferma altresì che i crediti formalmente riconosciuti come assolutamente inesigibili o insussistenti o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

In relazione alla permanenza di residui attivi e passivi risalenti agli esercizi 2020 e precedenti si rassicura in merito ad un'accurata valutazione svolta puntualmente da parte dei Dirigenti responsabili delle singole entrate e delle singole spese, resa mediante una motivazione espressa per il mantenimento degli stessi, in osservanza di una apposita circolare da parte del Responsabile del servizio finanziario che ha specificato modalità e tempi della verifica dei residui da parte dei vari dirigenti”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato, richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate, ivi incluso il costante monitoraggio dell'attività svolta dalle società cui è stata affidato il servizio di riscossione tributaria.

Inoltre, in merito alle cancellazioni di residui attivi, come già rilevato nella precedente deliberazione n. 210/2022/PRSE, si rammenta che il mantenimento nel rendiconto di residui attivi insussistenti o anche inesigibili è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio. Sebbene, quindi, la cancellazione dei residui attivi nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui sia, al ricorrerne dei presupposti, un'operazione necessaria, occorre ribadire che la stessa sottende, soprattutto qualora ingente, la sussistenza di gravi criticità nella gestione dei residui, laddove derivi dalla prescrizione dei crediti oppure da indebito o erroneo accertamento del credito.

3. Il rendiconto è stato approvato con dcc n. 37 del 05/05/2022, oltre, dunque, il termine previsto dall'art. 227, co. 2, del d.lgs. 267/2000.

La Sezione raccomanda all'Ente l'adozione di misure organizzative che consentano il rispetto dei termini di legge.

4. In merito agli effetti sulla gestione finanziaria 2021 annessa all'emergenza sanitaria di cui all'"*All. a2) Elenco risorse vincolate*", in sede istruttoria è stato chiesto di fornire chiarimenti su:

- a) ove siano confluiti i ristori di spesa ricevuti nel corso dell'esercizio 2021 e non spesi, pari a € 122.037 (fonte: data base WAREHOUSE di RGS);
- b) la contabilizzazione e il relativo vincolo sul risultato di amministrazione 2021 dei trasferimenti ricevuti dal Comune per l'esercizio funzioni fondamentali, pari a complessivi € 9.467.356,39, ai sensi del D.M. 30/07/2021 del Ministro dell'Interno.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *"si precisa che la somma di euro 122.037,00 - relativa al Trasferimento destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dalle perdite di fatturato subite a causa del Covid DM 82/2021 - non è stata ricevuta nel 2021 e pertanto non è confluita nell'avanzo vincolato del medesimo esercizio.*

La quantificazione di tale contributo infatti è avvenuta ad esercizio concluso solo con la approvazione dei modelli dei ristori pubblicati dal sito di RGS "Pareggio di bilancio" durante il corso del 2022. Pertanto tale importo, come sostenuto all'epoca anche dalla dottrina, è stato certificato alla RGS, ma non è stato fatto confluire nell'avanzo vincolato 2021; l'accertamento è avvenuto nel 2022 al momento della comunicazione da parte del Ministero.

Per quanto riguarda, invece, la contabilizzazione dei trasferimenti ricevuti dal Comune per l'esercizio di funzioni fondamentali, pari a complessivi € 9.467.356,39 - ex dm 30/07/2021 del Ministero dell'Interno – questa è avvenuta attraverso l'accertamento nel titolo secondo dell'entrata Piano finanziario 2.01.01.01.001. Tali somme sono confluite nella colonna c) nel modello All. A2) "Elenco risorse vincolate tra i trasferimenti vincolati per legge" e risultando interamente utilizzate nell'esercizio stesso, non hanno generato alcun avanzo residuo".

La Sezione prende atto di quanto affermato dal Sindaco e dal Collegio dei Revisori dei conti e rinvia all'analisi del rendiconto 2022 il controllo della corretta contabilizzazione dei ristori di spesa relativi al *"Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)".*

5. Come rilevato nelle precedenti deliberazioni, l'Ente detiene strumenti di finanza derivata. La Sezione non può esimersi dal ribadire la massima attenzione nel monitoraggio dei contratti in essere (swap di ammortamento e swap di tasso), sollecitando le strutture comunali preposte a non limitare i monitoraggi degli strumenti finanziari derivati alle sole fasi propedeutiche alla predisposizione dei principali documenti contabili.

6. Dall'esame del Questionario sul rendiconto 2021 (sezione organismi partecipati) è emerso che:

- l'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021 e che le società non si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, co. 266, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, poi ancora mod. dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15 (cfr. punti 13 e 13.1);
- la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo;
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati per i quali l'ente non ha assunto i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“la normativa citata, prevede, all'art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale), comma 1, che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020, termine poi aggiornato fino al 31 dicembre 2022, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice Civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile. Ai sensi del successivo comma 2, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice Civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.*

La normativa riguarda, in particolare, le società partecipate che hanno registrato una perdita tale da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del minimo legale.

In sintesi, esaminati i risultati economici conseguiti dalle società partecipate rientrano nella fattispecie prevista dalla normativa citata:

- *la società S.I.T. S.p.A., controllata indiretta tramite AGSM AIM SpA e acquisita nel 2021 a seguito della fusione di AIM Vicenza SpA in AGSM Verona SpA, poi ridenominata AGSM AIM SpA risultata in perdita per € 1.355.110 nel 2021.*

Al 31/12/2021 la Società è controllata al 100% da AGSM AIM S.p.A.

La stessa ha conseguito risultati economici negativi negli ultimi esercizi.

Le perdite hanno azzerato il capitale sociale e il Patrimonio netto è negativo.

La Società rientra nella fattispecie di cui all'art. 2447 Cod. Civ.. L'Assemblea dei Soci del 26/05/2022, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2021, ha deliberato di coprire la perdita dell'esercizio mediante versamento con bonifico bancario, a cui il Socio AGSM AIM S.p.A. ha provveduto alla data dell'Assemblea.

Con la D.C. n. 76 del 15/12/2022 è stato stabilito di razionalizzare questa partecipata mediante messa in liquidazione.

La Capogruppo AGSM AIM S.p.A., con nota prot. 5378 del 11/08/23 (ns PG n. 304167 del 14/08/23) ha comunicato che per scelta aziendale la Società “non verrà liquidata in quanto è possibile che al suo interno vengano progettati e realizzati gli impianti relativi alla Business Unit Ambiente”. Con successiva nota prot. 6994 del 10/11/23 (ns PG n. 417093 del 10/11/23) AGSM AIM S.p.A. ha reso noto che in data 25/09/23 la partecipazione in S.I.T. S.p.A. è stata ceduta a favore di AGSM AIM Ambiente S.r.l.

• BLUEOIL S.r.l. controllata indiretta per il 62,451% tramite Tre V Ambiente S.r.l., società interamente controllata da S.I.T. S.p.A. La società ha conseguito gli ultimi esercizi in perdita ed è in fase di liquidazione dal 18/12/2020. Le perdite hanno azzerato il capitale sociale e il Patrimonio netto è negativo. L'Assemblea dei Soci del 23/02/2022, che ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 con una perdita per € 94.575 ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita. Con la D.C. n. 76 del 15/12/2022 è stato deliberato di razionalizzare questa partecipata mediante liquidazione.

- la Società Aeroporto V. Catullo S.p.A., nell'esercizio 2020 ha registrato una perdita tale da ridurre il capitale per oltre un terzo rientrando così nella fattispecie di cui all'art. 2446, comma 1, del Codice Civile. L'Assemblea dei Soci del 23/04/2021, che ha approvato il bilancio al 31/12/2020, ha preso atto che per effetto della perdita dell'esercizio e di quelle registrate negli esercizi precedenti il capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo - pertanto la società si trovava nella fattispecie di cui all'art. 2446, comma 1, del C.C.. Nell'Assemblea è stato evidenziato che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dispone che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 del Codice Civile e il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato dal 1° al 5° esercizio successivo. L'Assemblea nella seduta del 24/05/2021, in prosecuzione dell'Assemblea del 23/04/21, ha deliberato di coprire le perdite mediante l'utilizzo delle riserve disponibili della Società. La Società Aeroporto V. Catullo S.p.A. ha chiuso in perdita anche l'esercizio 2021, mentre il bilancio di esercizio 2022 ha chiuso in utile.

La nota informativa del Comune di Verona, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune ed i propri enti strumentali, società controllate e partecipate, allegata ai sensi dell'art. 11 c. 6 D.Lgs. 118/2011 al rendiconto 2021, non risulta corredata direttamente della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo per una scelta squisitamente di carattere formale; in considerazione dell'elevato numero di aziende e dei relativi rapporti si è preferito infatti - per consentire una maggior facilità di lettura - allegare un elenco completo delle diverse poste. Si da atto comunque che ogni certificazione riferita alla singola società/ente facente parte del suddetto elenco, cui deve necessariamente farsi rinvio, risulta - come previsto dalla normativa - corredata della doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

La suddetta nota informativa evidenzia quattro posizioni di mancata riconciliazione crediti e debiti. In particolare due posizioni di discordanza su debiti del Comune non riconciliati con i crediti degli organismi partecipati (Amia Verona spa, Consorzio Industriale G. Camuzzoni scarl) e due posizioni su crediti del Comune non riconciliati con i debiti degli organismi partecipati (Fondazione Arena di Verona e Megareti Spa ora V-Reti spa). Alla data attuale residuano ancora non riconciliate le due posizioni relative ad asseriti debiti del Comune, per le quali non risultano iniziative volte al recupero da parte delle società;

le poste indicate sono state comunque riconosciute come non dovute da parte degli uffici competenti”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall’Ente, raccomanda il rafforzamento generale della *governance* delle partecipazioni societarie, monitorando altresì che le deliberate misure di razionalizzazione relative alle partecipazioni indirette vengano poste in essere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Verona (VR):

- rileva la sussistenza di una cospicua quota di residui attivi e passivi e un’ingente cancellazione di residui attivi, raccomandando, come precisato in parte motiva, l’adozione di ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l’attività di riscossione delle entrate;
- accerta il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2021;
- in relazione agli strumenti di finanza derivata raccomanda la massima attenzione nel monitoraggio dei contratti in essere, come precisato nella parte motiva;
- accerta che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati e raccomanda il rafforzamento generale della *governance* delle partecipazioni societarie, monitorando altresì che le deliberate misure di razionalizzazione relative alle partecipazioni indirette vengano poste in essere.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Verona (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini